



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile del Procedimento :

Tiziano Marchi

TM/tm

Addì, 18/07/2017

Protocollo N° 10948

ORDINANZA SINDACALE N. 68/2017

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BESOZZO (APPLICAZIONE DPR 753/80)

IL VICE SINDACO

VISTA la nota della soc. RFI Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta in data 17.07.17 prot. n. 10905, avente ad oggetto " Richiesta di Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria" nella quale si chiede al Sindaco, di emettere ordinanza contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52 e 55, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 m. dalla rotaia più vicina;

VISTO e preso atto del disposto dell'art. n. 52 del DPR n. 753 dell' 11/07/1980 che testualmente recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei; "

Visto e preso atto di quanto contenuto nell'art. n. 55 del DPR n. 753 dell' 11/07/1980 che testualmente recita:

"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale; "

CONSIDERATI i rischi di:

- Possibile caduta di alberi soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di

Tel. 0332 / 970195 int. 3 – Fax 0332 / 970178

Email: vigili@comune.besozzo.va.it

Orari apertura al pubblico : lunedì : 10.00 / 12.30

martedì, mercoledì e venerdì : 10.00 / 13.00

sabato : 09.00 / 12.00

cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- Pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione di incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare il dovere di osservanza dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000;

DISPONE

Che la presente venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- Trasmessa in copia alla Direzione Territoriale Produzione Milano-Unità Territoriale Linee Nord Via Ernesto Breda n.28 a Milano
- Divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Besozzo, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione di questa, all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione di questa all'Albo pretorio comunale.

IL VICE SINDACO

Gianluca Coghetto

